

Articolo 10
Orario di lavoro

1. La formulazione dell'orario di lavoro è una prerogativa del Dirigente Scolastico che, a tale proposito, tiene conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali e può designare a tale compito i suoi Collaboratori o avvalersi dell'ausilio di una commissione designata dal Collegio dei Docenti.
2. Nella formulazione dell'orario settimanale si deve tenere conto prioritariamente dei criteri didattici formulati dal Collegio dei Docenti e delle eventuali esigenze didattiche formulate dai singoli docenti.
3. L'articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere:
 - a. l'accoglimento di una sola opzione tra i *desiderata*;
 - b. la ripartizione delle ore d'insegnamento in cinque giorni settimanali;
 - c. l'equa ripartizione delle prime e delle ultime ore di lezione;
 - d. un numero giornaliero di ore di lezione, anche discontinue, non superiore a quattro, salvo diversa esplicita dichiarazione di disponibilità ad effettuare un numero maggiore e sempre che ciò non comporti un peggioramento dell'articolazione dell'orario di un altro docente;
 - e. il minor numero possibile di ore intercalari ("*buchi*") settimanali, salvo diversa esplicita richiesta dell'interessato;
4. Qualora le richieste per uno stesso giorno libero fossero superiori a quelle esaudibili, si dà corso all'accoglimento delle stesse mediante rotazione partendo dal sorteggio.
5. Il personale docente con più di due ore settimanali d'interruzione della prestazione d'insegnamento ("*buchi*") ha diritto ad un compenso forfettario annuo da concordarsi in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse del fondo dell'istituzione.
6. Il personale docente, chiamato ad operare nello stesso giorno in classi della sede centrale ed in altre della sede succursale, ha diritto ad un compenso forfettario annuo da concordarsi in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse del fondo dell'istituzione.
7. Per tutti gli altri casi di impossibilità di applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti, diversi da quelli previsti ai commi 5 e 6, si provvederà alla monetizzazione del disagio da concordarsi in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse del fondo dell'istituzione.
8. Contestualmente all'entrata in vigore dell'orario settimanale, anche se provvisorio, il tabellone docenti verrà affissa all'albo e copia dello stesso verrà rimessa alla RSU.